

TRIBUNALE DI BOLOGNA

Volontaria Giurisdizione

Accordo di

Composizione della Crisi da Sovraindebitamento

ex art. 7 e ss della L. 3/2012

Integrazione e Modifica della proposta

Presentata in data 14 luglio 2022

Il Sig. Luca Garozzo, nato a Bologna, in data 23 marzo 1967, C.F. e
residente a Bologna in Via , rappresentato e difeso, giusta
procura in atti, dall'Avv. Gianguido Roversi (CF. – tel.
) ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo, sito in
Bologna, Via Santa n. 7, dichiarando il suddetto difensore di voler ricevere comunicazioni
e notifiche relative al presente procedimento anche a mezzo fax al n.
oppure a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC

PREMESSO CHE:

- In data 14 luglio 2022 il Sig. Luca Garozzo ha depositato, tramite lo scrivente procuratore, un ricorso per l'ammissione alla procedura di accordo per la composizione della crisi da sovraindebitamento ex art. 7 e ss L. 3/2012;
- in data 29 luglio 2022 la S.V. Ill.ma inviava allo scrivente procuratore del ricorrente, tramite messaggio di posta elettronica certificata, una notificazione di cancelleria ai sensi del D.L. 179/2012, nell'ambito della quale, dopo avere rilevato che "alla

domanda non risulta allegata tutta la documentazione di cui all'art. 9, Il comma, l. 3/2012" e dopo aver, espressamente, richiesto la produzione dei documenti non rinvenuti tra gli allegati al ricorso ed alla relazione particolareggiata predisposta dal Gestore:

- ha rilevato che: *"sull'immobile sito in Castiglione dei Pepoli (BO), via destinato ad essere trasferito alla moglie, con previsione di pagamento del prezzo contro estinzione del debito di natura privilegiata scaduto ed a scadere fino all'omologa dell'accordo, insiste ipoteca a favore del Banco BPM S.p.A. (cfr. visura ipotecaria del 16.6.22)"* e che *"tenuto conto che per la soddisfazione del citato creditore fondiario è previsto la corresponsione di euro 140.574,51 da parte di uno degli acquirenti di altro immobile"*, precisando che *"ritenuto che tale previsione potrebbe porsi in conflitto con l'ordine dei privilegi se il pagamento non fosse anteriore al trasferimento della proprietà del bene alla moglie"* e concludendo che *"ritenuto pertanto opportuno invitare la parte ricorrente a contraddire su tali rilievi e, se condivisi, a modificare il piano, assegnando a tal fine apposito termine (con conseguente e parallela integrazione della relazione OCC) e riservando all'esito la decisione sull'ammissibilità del ricorso"*;
- ha assegnato *"...a parte ricorrente termine fino al 2.9.2022 per i chiarimenti/integrazioni indicati in premessa"*.

Tutto ciò premesso, il ricorrente Sig. Luca Garozzo,

DEPOSITA

Pag. 2 a 9

la presente nota integrativa ed esplicativa del ricorso ex art. 7 e ss. della L. 3/2012 nonché l'integrazione della relazione particolareggiata redatta dal Gestore Dott.ssa Marinella Anchini (qui unita come Allegato 1), al fine di fornire puntuale riscontro alle richieste formulate dalla S.V Ill.ma per il tramite della suddetta notificazione di cancelleria.

* * *

1. Composizione nucleo familiare del ricorrente e documentazione fiscale. Nell'ambito della citata notificazione di cancelleria, la S.V. Ill.ma ha evidenziato che: *"alla domanda non risulta allegata tutta la documentazione di cui all'art. 9, II° comma, l. 3/2012, mancando in particolare l'autocertificazione attestante la composizione del nucleo familiare e/o il certificato dello stato di famiglia (da cui emerge altresì l'età dei figli), nonché le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni"*; inoltre, sempre nell'ambito della suddetta Notificazione ai sensi del D.L. 179/2012, è stato, altresì, rilevato che: *".... debba essere acquisita agli atti la sentenza di divorzio o il provvedimento giudiziale più recente che regola i rapporti tra i coniugi"*

Al fine di dare doverosa soddisfazione alla suddetta richiesta documentale, si allega alla presente nota integrativa, una versione aggiornata del *"Certificato di stato di famiglia con rapporti di parentela"* (era già stato fornito, a suo tempo, all'OCC dell'ODCEC di Bologna, in sede di presentazione dell'istanza di nomina del Gestore) da cui, come già accennato in sede di ricorso, è possibile evincere che, a seguito del divorzio dalla Sig.ra Maria Lucia Yorio, il nucleo familiare del ricorrente è composto esclusivamente da lui medesimo (Allegato 2), in quanto i due figli minori del Sig. Luca Garozzo (

) sin dalla data della separazione consensuale intercorsa tra i suddetti ex coniugi (omologata dal Tribunale di Bologna in data 11 giugno 2014) sono stati collocati presso l'abitazione della madre.

Pertanto, poiché i figli del Sig. Garozzo non fanno più parte del nucleo familiare di quest'ultimo, al fine di consentire alla S.V. Ill.ma di poterne censire le generalità anagrafiche, si allega copia dei documenti d'identità, aventi corso di validità, dei Sigg.

(Allegato 3), rinviando, altresì, ai riferimenti relativi all'affidamento ed al mantenimento degli stessi, come indicati nell'"*accordo di cessazione degli effetti civili del matrimonio raggiunto a seguito di negoziazione assistita ex art. 6, comma 2° D.L. n. 132/2014 convertito con modificazioni dalla L. n. 162/2014*" che si allega come richiesto (Allegato 4), con la precisazione che tale atto è quello cronologicamente più recente tra quelli che regolano i rapporti tra i suddetti ex coniugi.

Come richiesto, si allegano, altresì le ultime tre dichiarazioni depositate dal ricorrente ovvero il modello PF 2019 (Allegato 5), il modello PF 2020 (Allegato 6) ed il modello PF 2021 (Allegato 7).

2. Partecipazione detenuta nella società Gong Oh S.r.l. Come accennato in sede di ricorso e come meglio precisato nell'ambito della perizia estimativa redatta dal CTU Dott. Andrea Montanari, iscritto al Registro dei Revisori Legali dei Conti e all'albo dei CTU presso il Tribunale di Bologna, la società Gong Oh S.r.l. "*...è sempre risultata essere inattiva, non ha mai depositato i bilanci annuali al Registro Imprese, ma ha solo presentato le dichiarazioni fiscali*".

Come richiesto, si allegano le copie del libro giornale della suddetta società nonché le situazioni contabili dettagliate relative agli esercizi 2020, 2021 e 2022, munite della dichiarazione che ne attesta la conformità all'originale (Allegato 8).

3. Esecuzione della proposta nel rispetto dell'ordine dei privilegi. In merito ai rilevi formulati dalla S.V. Ill.ma in relazione alla tempistiche ed alle modalità di esecuzione della proposta, nel dividerne completamente i relativi contenuti, anche nell'ottica di prevenire ogni possibile contestazione/reclamo proveniente da parte di soggetti facenti parte del ceto creditorio della presente procedura, di seguito si procede a meglio definire la cronologia degli adempimenti finalizzati a dare esecuzione all'accordo, qualora dovesse raggiungersi il quorum in sede di adunanza e la S.V. Ill.ma decidesse di pronunciare il decreto di omologa del medesimo.

A rettifica di quanto previsto nell'ambito del ricorso depositato in data 14 luglio 2022, le attività funzionali al realizzo degli immobili di proprietà del Sig. Luca Garozzo, oggetto delle proposte irrevocabili d'acquisto sinora prevenute da parte di soggetti terzi, avranno luogo in quattro distinti momenti:

A) nel corso di un primo appuntamento, che si terrà presso lo studio del Notaio prescelto, a seguito dell'eventuale passaggio in giudicato del decreto di omologa della procedura e nel rispetto dei termini indicati nelle proposte irrevocabili d'acquisto allegate al ricorso, si terranno le seguenti stipule:

- la Sig.ra Anna Lucia Yorio sottoscriverà l'atto di assenso alla cancellazione dell'ipoteca giudiziale iscritta sugli immobili del Sig. Garozzo, ubicati in Via _____, Bologna (immobile abitativo ed ufficio) ed in Via _____, Bologna (autorimessa);

- la Sig.ra Cecilia Chiesa ed il Sig. Luca Garozzo sottoscriveranno l'atto di compravendita in forza del quale la prima diventerà proprietaria dell'immobile di Via _____, Bologna (abitativo), pagando il corrispettivo offerto (pari ad Euro 240.000,00), tramite assegno circolare intestato al Gestore della Procedura.
- B) Ad immediato seguito della ricezione, sul conto corrente della procedura, della liquidità derivante dal pagamento del suddetto corrispettivo per l'alienazione dell'immobile di Via _____, Bologna, il Gestore provvederà:
- ad effettuare il pagamento delle spese di procedura e, in generale dei crediti prededucibili, e
 - a chiedere alla Banca, su cui verrà acceso il conto corrente intestato alla procedura, l'emissione di un assegno circolare, intestato al creditore fondiario Banco BPM S.p.A., indicante l'importo finale che verrà accertato nel corso della procedura (al momento del deposito del ricorso, il debito del Sig. Garozzo nei confronti di tale creditore privilegiato ammontava ad Euro 140.574,51);
- C) Nel corso di un secondo appuntamento presso il notaio prescelto, si procederà a dare esecuzione alle seguenti stipule:
- il rappresentante di Banco BPM S.p.A., a seguito della consegna dell'assegno circolare avente l'importo del credito che verrà accertato in corso di procedura (come detto, al 14 luglio u.s. pari ad Euro 140.574,51), avvierà la pratica per addivenire alla cancellazione dell'ipoteca volontaria

iscritta, secondo le modalità previste dal c.d. “decreto Bersani”, a garanzia del proprio credito fondiario, sull’immobile e sui terreni di Via _____, Castiglione dei Pepoli, Bologna.

- La Sig.ra Anna Lucia Yorio ed il Sig. Luca Garozzo sottoscriveranno l’atto di compravendita in forza del quale la prima diventerà proprietaria dell’immobile di Via _____, Castiglione dei Pepoli, Bologna, a mezzo di “*datio in solutum*”, ex art. 1197 c.c., tramite estinzione dei debiti alimentari (privilegiati) del ricorrente, maturati e maturandi sino alla data dell’eventuale omologa;
- Il Sig. Mirco Chiesa ed il Sig. Luca Garozzo sottoscriveranno l’atto di compravendita in forza del quale il primo diventerà proprietario dell’immobile di Via _____, Bologna (ufficio), pagando il corrispettivo offerto (pari ad Euro 220.000,00), tramite assegno circolare intestato al Gestore della Procedura;
- La Sig.ra Gabriella Garozzo ed il Sig. Luca Garozzo sottoscriveranno l’atto di compravendita in forza del quale la prima diventerà proprietaria dell’autorimessa di Via _____ Bologna, pagando il corrispettivo offerto (pari ad Euro 4.500,00), tramite assegno circolare intestato al Gestore della Procedura.

D) Ad immediato seguito della ricezione, sul conto corrente della procedura, della liquidità derivante dal pagamento dei suddetti corrispettivi per l’alienazione dell’immobili di Via _____ (ufficio), e di Via _____ (autorimessa), Bologna, il Gestore provvederà ad effettuare il riparto a

beneficio dei creditori titolari di privilegi generali, che verranno pagati integralmente, e per l'eccedenza, effettuerà il pagamento di un acconto a beneficio degli appartenenti al ceto chirografario, nella misura massima possibile; si ricorda che il saldo del riparto previsto a beneficio del ceto chirografario, potrà essere effettuato a seguito del realizzo dell'immobile (autorimessa) ubicata in Via _____, Bologna.

4) – Conclusioni

In base a quanto in precedenza descritto, il Sig. Luca Garozzo, soggetto in stato di crisi, deposita la presente integrazione alla proposta di accordo per la composizione della crisi da sovraindebitamento che prevede la soddisfazione dei crediti mediante l'impiego della liquidità derivante dall'integrale realizzo dei beni immobili facenti parte del proprio patrimonio.

Con osservanza.

Bologna, li 31 luglio 2022

Avv. Gianguido Roversi

Allegati

- 1) Integrazione Relazione Particolareggiata del Gestore;
- 2) Certificato Stato di Famiglia Sig. Luca Garozzo;
- 3) Documenti Sigg. Sofia e Francesco Garozzo;
- 4) Atti Divorzio Sig. Garozzo - Sig.ra Yorio;
- 5) Modello PF2019 (Redditi 2018);
- 6) Modello PF2020 (Redditi 2019);
- 7) Modello PF2021 (Redditi 2020);
- 8) Scritture Contabili Gong Oh S.r.l.